



Camera dei Deputati

A C 3324

Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria

Emendamento

L'art 20 è sostituito con il seguente

“ART 20 (REGIME TRANSITORIO PER L'OPERATIVITA DELLA REVISIONE DELLE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI)

1 Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, e prorogato al 30 giugno 2009 Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo”

2 Dopo il comma 2-bis dell'art 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti

2-ter La disciplina di cui al comma 2-bis trova altresì applicazione per le revisioni generali delle norme tecniche di cui al comma 1

2-quater Con apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e istituita una Commissione, nel periodo di cui al comma 2-ter, con la presenza delle regioni e degli enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e degli ordini professionali interessati, per il monitoraggio della normativa approvata, anche al fine, previa intesa con la Conferenza Unificata, della prescritta revisione periodica biennale delle norme tecniche ”

Di Gioia

Mancini

DATO C.

A. Pirelli
Mancini
DATO C. Dato

20.1

Art 20
Regime transitorio per l'operativita della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni

All'art 20, sostituire il comma 1 con i seguenti

- 1 *Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n 17, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009*
- 2 *Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'art 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'art 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112*
- 3 *Le verifiche tecniche di cui all'art 2, comma 3 dell'OPCM n 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2*

Motivazione

GIUDICE 
2012/10

Al fini dell'Intesa sulla proposta di "revisione generale" delle Norme tecniche sulle costruzioni (di cui al DM 14/09/2005), da varie parti ed anche dall'AnCI è stato richiesto un adeguato periodo di sperimentazione della nuova norma, durante il quale consentire ancora l'applicazione della "normativa precedente sulla medesima materia" di cui alla legge 05/11/1971 n 1086 e legge 02/02/1974 n 64, così come previsto dall'art 5 comma 2 bis del DL 28/05/2004 n 136 in riferimento alle NTC di cui al DM 14/09/2005 (periodo inizialmente previsto in 18 mesi, poi prorogato fino al 31/12/2007, in attesa della "revisione generale")

Per "normativa precedente", nel corso del confronto svoltosi nel corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata, si è sempre inteso il DM 09/01/1996 e DM 16/01/1996, proprio in virtù delle difficoltà applicative riscontrate nelle NTC di cui al DM 14/09/2005 che avevano reso pressoché impossibile la necessaria "sperimentazione" ed il previsto "monitoraggio"

Il dispositivo dell'art 20 del DL 31 dicembre 2007 n 248, cosiddetto "Milleproroghe" con cui il Governo ha inteso dare risposta alle richieste avanzate dalle Regioni e dall'AnCI (ma anche il Ministero dell'Interno e lo stesso Consiglio Superiore dei LLPP avevano riconosciuto tale necessità) estende la disciplina transitoria di cui al comma 2 bis dell'art 5 del DL 28 maggio 2004 n 136, anche alle "revisioni generali delle norme tecniche"

Tuttavia, poiché è decorso il 31/12/2007 senza che sia intervenuta la approvazione della "revisione generale" in sostituzione delle N T C - DM 14/09/2005 ed è quindi definitivamente venuta meno, a tale data, la applicabilità del DM del 1996, l'interpretazione letterale del comma 2 bis citato potrebbe portare a concludere che, per il prossimo periodo transitorio, quale "normativa precedente sulla medesima materia" deve intendersi, non il DM del 1996, bensì le NTC - DM 14/09/2005 ovvero proprio quel testo che si sarebbe dovuto definitivamente e tempestivamente superare, in considerazione della sua dimostrata inapplicabilità e delle sue diffuse incongruenze

Un ulteriore aspetto, di non secondaria importanza, soprattutto per i Comuni, è dato dall'aver tralasciato, nell'elaborazione del citato art 20 del "Milleproroghe", ogni riferimento alla proroga del termine dell'8 maggio 2008, fissato dall' O P C M 3274/2003, per l'ultimazione delle "verifiche tecniche" degli edifici "strategici" e "rilevanti"

L'Anci, al riguardo, aveva avanzato una proposta che sembrava condivisa in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata ed in primo luogo dal Dipartimento della Protezione Civile e della quale non viene fatta menzione nell'art 20 del "Milleproroghe"

20.4

Art 20
Regime transitorio per l'operatività della revisione
delle norme tecniche per le costruzioni

All'art 20, sostituire il comma 1 con i seguenti

- 1 *Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5, del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n 17, e ulteriormente prorogato al 30 giugno 2009*
- 2 *Dalla disciplina transitoria di cui al comma 1, sono escluse le verifiche tecniche e le progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 29 ottobre 2003. Per tali verifiche tecniche e progettazioni di interventi si applicano le norme tecniche per le costruzioni adottate in attuazione dell'art 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, con le procedure di cui al comma 2 dello stesso articolo e di cui all'art 54, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 112*
- 3 *Le verifiche tecniche di cui all'art 2, comma 3 dell'OPCM n 3274/03, ad esclusione degli edifici ed opere progettate in base alle norme sismiche vigenti dal 1984, dovranno essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31/12/2010, e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2*

Motivazione

Al fini dell'Intesa sulla proposta di "revisione generale" delle Norme tecniche sulle costruzioni (di cui al DM 14/09/2005), da varie parti ed anche dall'AnCI è stato richiesto un adeguato periodo di sperimentazione della nuova norma, durante il quale consentire ancora l'applicazione della "normativa precedente sulla medesima materia" di cui alla legge 05/11/1971 n 1086 e legge 02/02/1974 n 64, così come previsto dall'art 5 comma 2-bis del DL 28/05/2004 n 136 in riferimento alle NTC di cui al DM 14/09/2005 (periodo inizialmente previsto in 18 mesi, poi prorogato fino al 31/12/2007, in attesa della "revisione generale")

Per "normativa precedente", nel corso del confronto svoltosi in corso delle riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata si è sempre inteso il DM 09/01/1996 e DM 16/01/1996, proprio in virtù delle difficoltà applicative riscontrate nelle NTC di cui al DM 14/09/2005 che avevano reso pressoché impossibile la necessaria "sperimentazione" ed il previsto "monitoraggio"

Il dispositivo dell'art 20 del DL 31 dicembre 2007 n 248, cosiddetto "Milleproroghe" con cui il Governo ha inteso dare risposta alle richieste avanzate dalle Regioni e dall'AnCI (ma anche il Ministero dell'Interno e lo stesso Consiglio Superiore dei LLPP avevano riconosciuto tale necessità) estende la disciplina transitoria di cui al comma 2 bis dell'art 5 del DL 28 maggio 2004 n 136, anche alle "revisioni generali delle norme tecniche"

Tuttavia poiché è decorso il 31/12/2007 senza che sia intervenuta la approvazione della "revisione generale" in sostituzione delle N T C - DM 14/09/2005 ed è quindi definitivamente venuta meno, a tale data, la applicabilità del DM del 1996, l'interpretazione letterale del comma 2bis citato potrebbe portare a concludere che per il prossimo periodo transitorio quale "normativa precedente sulla medesima materia" deve intendersi, non il DM del 1996, bensì le NTC - DM 14/09/2005 ovvero proprio quel testo che si sarebbe dovuto definitivamente e tempestivamente superare in considerazione della sua dimostrata inapplicabilità e delle sue diffuse incongruenze

Un ulteriore aspetto, di non secondaria importanza, soprattutto per i Comuni, è dato dall'aver tralasciato, nell'elaborazione del citato art 20 del "Milleproroghe", ogni riferimento alla proroga del termine dell'8 maggio 2008, fissato dall' O P C M 3274/2003 per l'ultimazione delle "verifiche tecniche" degli edifici "strategici" e "rilevanti"

L'Anci, al riguardo, aveva avanzato una proposta che, sembrava condivisa in sede di riunioni tecniche presso la Conferenza Unificata ed in primo luogo dal Dipartimento della Protezione Civile e della quale non viene fatta menzione nell'art 20 del "Milleproroghe"

On. *Divaldo Napoli*



20.5

Art 20

Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni

Sostituire l'articolo con il seguente

ART 20

- 1 Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186 e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2007 ai sensi dell'art 3, comma 4-bis del decreto-legge 28 dicembre 2006, n 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n 17, e differito al 30 giugno 2009
- 2 A seguito dell'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D M 14 settembre 2005, durante il periodo di cui all'articolo 5 comma 2-bis del decreto-legge n 136 del 2004, come modificato dal comma 1, in alternativa all'applicazione della suddetta revisione generale e possibile l'applicazione del D M 16 gennaio 1996
- 3 Con l'entrata in vigore della revisione generale delle Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con D M 14 settembre 2005, il differimento del termine di cui al comma 1 non opera per le verifiche tecniche e le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 252 del 29 ottobre 2003

Orlando Gioianni
Orlando

(GIOIANNI)

Orlando (GIOIANNI)

20.6

A C 3324

(Conversione del D L 31 dicembre 2007, n 248)

EMENDAMENTO

Art 20

Sostituirlo con il seguente

Art 20 (Regime transitorio per l'operativita della revisione delle norme tecniche per le costruzioni)

1 All'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 maggio 2004, n 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n 186, e aggiunto il seguente periodo «alla medesima fase sperimentale sono sottoposte le revisioni generali delle norme tecniche, con esclusione delle verifiche tecniche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalita durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalita di protezione civile, nonche relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n 3274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 72 dell'8 maggio 2003

L'emendamento mira ad inserire la disposizione prevista dall'articolo 20 nell'ambito del contesto normativo proprio

N B Il Comitato per la legislazione ha inoltre segnalato l'opportunita di precisare se il regime opzionale applicabile in via transitoria - in alternativa alle future nuove norme tecniche delle costruzioni (cui si riferisce l'articolo 20, che non risultano ancora adottate) - sia quello dettato dalle norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2005 oppure la normativa ad esso previgente (di cui alle leggi n 1086 del 1971 e n 64 del 1974)

20.3

187

On Gaspare Giudice



EMENDAMENTO

A C 3324

Sostituire l'articolo 20, con il seguente

“ Art 20

Il termine di cui all'articolo 3, comma 4 bis, del decreto legge 28 dicembre 2006 n 300, convertito con modificazione dalla legge 26 febbraio 2007 n 17, e prorogato fino al 30 giugno 2009

Fino a tale data e quindi consentita l'applicazione delle norme tecniche di cui ai decreti interministeriali 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996, con esclusione delle verifiche e degli interventi relativi agli edifici di interesse strategico e alle opere strutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al decreto del Capo Dipartimento della protezione civile 21 ottobre 2003 di attuazione dell'articolo 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n 3274, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 72 dell' 8 maggio 2003 ”

On Aurelio Mistry



20.2


A C 3324 (decreto "Milleproroghe")

Art 20 bis

(Proroga termine di cui al comma 4-bis dell'art 3 del decreto legge 28 12 2006 n 300 convertito nella legge n 17 del 26 2 2007)

- 1 Il termine del 31 12 2007 previsto dal comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto legge 28 12 2006, convertito nella legge 26 2 2007 n 17 e ulteriormente prorogato al 31 12 2008

STRIZZOLO



20.02

A C. 3324

EMENDAMENTO

Da porl'ART 20
aggiungere il seguente articolo:

ART 20 bis

(Adeguamento alle norme di sicurezza)

Il termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 2008

BOSCATI *Boscati*

BRUNO *Bruno*

SANTILLI *Santilli*

CONTE *Conte*

GIUDICE *Giudice*

20.01